

# Indennità di accompagnamento e frequenza a minore al compimento della maggiore età

## Indennità di accompagnamento e maggiore età

Fino a prima dell'entrata in vigore della legge 114/2014, un **minore titolare di indennità di accompagnamento** per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, era comunque costretto al compimento della maggiore età ad una nuova valutazione dell'invalidità (o cecità o sordità) altrimenti gli veniva revocata l'indennità e non gli veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Il comma 6 dell'articolo 25 della Legge 114/2014 stabilisce finalmente che al minore titolare di indennità di accompagnamento per invalidità civile, o cecità o di comunicazione per sordità *"sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari."*

Prima di questa innovazione, infatti, quando la persona compiva 18 anni, non riceveva in automatico alcuna prestazione economica e, per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento o altre provvidenze economiche previste per i maggiorenni, doveva presentare domanda all'INPS.

Grazie a questa riforma sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza bisogno di presentare una nuova domanda.

## Indennità di frequenza e maggiore età

A partire dal 25 giugno 2014 i minori titolari di indennità di frequenza possono, entro i 6 mesi precedenti il raggiungimento della maggiore età, presentare domanda ai sensi del Decreto legge 90/2014 per il riconoscimento delle prestazioni economiche spettanti ai maggiorenni.

L'istituto procede a liquidare tali soggetti in **via provvisoria** al compimento del 18° anno.

La prestazione dovrà essere confermata all'esito del successivo accertamento sanitario e previa presentazione del modello AP70 per la verifica dei requisiti socio-economici previsti dalla legge.

La domanda - a cui non è obbligatorio allegare il certificato medico - deve essere presentata in via telematica rivolgendosi ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Inoltre, i titolari neomaggiorenne, dovranno presentare tempestivamente (al compimento della maggiore età) la consueta dichiarazione relativa ai redditi personali.

L'erogazione di quelle pensioni infatti è condizionata a limiti reddituali personali.

INPS ha indicato lo specifico modello per questa procedura amministrativa sul proprio sito. Il modello è denominato AP70.

Può essere compilato e trasmesso dal diretto interessato (tramite il sito e il proprio PIN) o appoggiandosi ad un patronato sindacale autorizzato.

Il 1° ottobre 2014 l'INPS ha diramato un **nuovo messaggio, il n. 7382**, relativo ai titolari di indennità di accompagnamento (per invalidità civile o per cecità) e per i titolari di indennità di comunicazione.

Per i minori già titolari di quelle prestazioni, al raggiungimento della maggiore età **viene riconosciuto in automatico** il diritto alle seguenti prestazioni:

- **Titolari di indennità di accompagnamento per invalidità civile:** viene concessa la pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenne totalmente inabili;

- **Titolari di indennità di accompagnamento per cecità civile:** viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- **Titolari di indennità di comunicazione:** viene concessa la pensione a favore dei cittadini maggiorenni sordi.

	<b>Cosa succede?</b>	<b>Cosa fare?</b>
<i>Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione</i>	Non vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età; le relative pensioni vengono concesse in automatico al compimento della maggiore età.	Presentare <b>al compimento della maggiore età</b> (tempestivamente) il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali). La presentazione è per via telematica (in proprio o tramite patronato).
<i>Neomaggiorenni titolari di indennità di frequenza</i>	Vengono sottoposti a nuova visita al compimento del 18 anno di età, ma in attesa della visita vengono concesse, su domanda, le provvidenze per invalidità civile spettanti ai maggiorenni.	Possono presentare la domanda di accertamento di invalidità <b>entro i sei mesi antecedenti</b> il compimento della maggiore età usando i moduli online e la consueta procedura. Solo in tal caso già al compimento della maggiore età vengono erogate le provvidenze economiche. Segue comunque la visita e, nel caso di conferma dei requisiti, va compilato il modulo AP70 relativo alle condizioni economiche (limiti reddituali) ed altri dati.